



*Ordinanza municipale
concernente il contributo per l'acquisto
di benzina alchilata*
(del 26 gennaio 2010)

Il Municipio di Cadempino

richiamati:

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli art. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23;

nell'intento di promuovere misure per sensibilizzare la popolazione alla protezione dell'ambiente e della salute, con risoluzione municipale n° 31 del 26 gennaio 2010,

ordina

Art. 1 – Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità di calcolo e di versamento del contributo per favorire l'acquisto di benzina alchilata per attrezzature, macchinari agricoli e da giardinaggio con motore a 2 o 4 tempi.

Art. 2 – Beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutte le economie domestiche domiciliate o residente del comune di Cadempino.

Art. 3 – Contributo comunale

¹ Per ogni litro di benzina alchilata acquistata viene versato un contributo pari al 50% del costo.

² Viene fissato un limite massimo di contributi annui per ogni avente diritto di 20 litri.

Art. 4 – Modalità per l'ottenimento del contributo

¹ Gli aventi diritto dovranno presentare alla Cancelleria comunale l'apposito formulario corredato dallo scontrino attestante l'acquisto. Il formulario può essere ritirato presso la Cancelleria comunale oppure scaricato dal sito internet del Comune.

² La Cancelleria verifica se l'ammontare dei contributi richiesti per ogni avente diritto non supera il massimo stabilito per l'anno in corso.

³ Il contributo è versato in contanti.

⁴ Il diritto al rimborso decade se le richieste vengono presentate dopo il 31 dicembre dell'anno dell'acquisto.

Art. 5 – Restituzione di contributi indebitamente riscossi

¹ I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del contributo determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al contributo negli anni seguenti.

³ Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

6. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 2010.

7. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale nel periodo dal 1 febbraio 2010 al 15 febbraio 2010.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

M. Lehner

R. Sorci